DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO E PER LA RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI

Art. 8

Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilita' ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Versione in vigore dal 5 settembre 2019, non più in vigore dal 3 novembre 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
Estremi	Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101
Capo	I — Tutela del lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-tutela-del-lavoro-e-per-la-risoluzione-di/art-8-donazioni-al-fondo-per-il-diritto-al-lavoro-dei-disabili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it